GRUPPO PD
Italia democratica e progressista
Camera dei deputati

Dossier n. 158

16 aprile 2025

Ufficio Documentazione e Studi

DL 19/2025: UN "DECRETO BOLLETTE" TARDIVO, SENZA CORAGGIO E INSUFFICIENTE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio scorso, il ***decreto-legge n. 19 del 2025****, il cosiddetto* ***"decreto Bollette"****, prevede "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni".*

Si tratta, va detto subito, di un ***provvedimento tardivo****, perché* ***è un anno che il prezzo della luce e del gas è in costante aumento****. Il gas oggi costa il 104% in più rispetto ad un anno fa e l'energia elettrica il 76% in più. Il Partito Democratico aveva sottolineato l'urgenza del problema anche nel corso dell'esame dell'ultima Legge di Bilancio, ma come sempre da parte del Governo non c'era stata alcuna capacità di ascolto.*

Solo ora è intervenuto con questo decreto legge, che ***accoglie alcune proposte del Partito Democratico****, come ad esempio sul rinvio delle aste per i clienti vulnerabili, sul rafforzamento del ruolo di acquirente unico e sullo sconto in fattura per il bonus elettrodomestici,* ***ma resta assolutamente insufficiente****.*

I ***3 miliardi di euro*** *stanziati – 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese – sono restati 3 anche dopo che la premier aveva fatto posticipare il varo del decreto ritenendoli* ***inadeguati*** *e in più sono* ***spesi male****, per* ***misure solo temporanee****, a cominciare dal bonus di 200 euro per sostenere le famiglie con Isee fino a 25 mila euro,* ***per un solo trimestre****, nel pagamento delle bollette.*

Per il resto, il decreto è ***ben al di sotto di quanto servirebbe alle famiglie e alle imprese italiane****, perché* ***mancano misure strutturali*** *per ridurre permanentemente il costo dell'energia elettrica, che da noi è il più alto d'Europa ed è cresciuto di più rispetto agli altri paesi.*

Al Governo ***continua a mancare il coraggio*** *di intervenire sui meccanismi di formazione dei prezzi dell'energia elettrica: la chiave per ridurli è il* ***disaccoppiamento del prezzo dell'energia da quello del gas naturale*** *– che è la fonte più costosa e instabile – come è stato fatto con successo in Spagna e Portogallo. Ci sarebbe bisogno, al contrario della direzione opposta presa da alcuni recenti provvedimenti del Governo, di una* ***drastica sburocratizzazione dell'installazione di energie rinnovabili****: è solo accelerando il loro sviluppo ed eliminando le distorsioni nella formazione dei prezzi che si possono tagliare subito i costi eccessivi dell'energia".*

A proposito del ***disaccoppiamento tariffario****, come ha sottolineato nel corso del suo intervento in Aula il deputato del PD-IDP* ***Alberto Pandolfo****: "****rivedere la metodologia di calcolo delle tariffe****, isolando gli effetti delle oscillazioni internazionali,* ***permetterebbe di stabilizzare il costo per il consumatore finale*** *e ridurrebbe l'impatto delle fluttuazioni di mercato. Tale misura, se applicata in maniera corretta, contribuirebbe a creare un sistema più resiliente e meno soggetto a crisi improvvise****, proteggendo così le famiglie e le imprese dalle oscillazioni dei mercati globali****".*

Un secondo piano su cui intervenire, per il Partito Democratico, è quello riguardante l'istituzione di un ***acquirente unico pubblico****. Sempre secondo* ***Alberto Pandolfo****: "La creazione di un ente pubblico centrale* ***dotato di mandato per negoziare contratti di approvvigionamento su scala nazionale*** *rappresenta un modello innovativo in grado di livellare le condizioni di accesso al mercato energetico. L'acquirente unico avrebbe il compito di aggregare gli ordini d'acquisto e ottenere* ***condizioni contrattuali più vantaggiose****, riducendo le disparità tariffarie e contrastando le prassi che creano rendite di posizione. Un sistema centralizzato non solo semplificherebbe le dinamiche di approvvigionamento, ma garantirebbe anche maggiore trasparenza e controllo su ogni fase del processo".*

Detto che un altro piano di intervento riguarda la ***revisione degli oneri accessori*** *applicati dalle società distributrici e la* ***maggiore trasparenza delle componenti tariffarie****, una necessità, di cui invece non c'è alcuna traccia in questo decreto, è anche quella che dovrebbe portare ad intervenire sui meccanismi che generano gli* ***extraprofitti delle grandi società energetiche****.*

Un ulteriore vulnus il decreto lo apre lì dove ***"prenota"*** *l'utilizzo del 50% delle* ***risorse*** *che saranno disponibili nel* ***"Piano sociale per il clima"****, in corso di predisposizione, e che* ***dovrebbero restare vincolate*** *a contrastare gli impatti sociali provocati dalla* ***decarbonizzazione dei sistemi di produzione e consumo di energia****.*

Come ha messo in evidenza nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia la deputata del PD-IDP ***Paola De Micheli****, il* ***Governo*** *ancora una volta è stato* ***sordo*** *e sono* ***molte le proposte che non ha accettato o nemmeno preso in considerazione****: quelle di "un serio investimento sulle rinnovabili, attraverso l'applicazione di costo zero per l'allaccio di rete di distribuzione, in particolare per gli interventi di autoconsumo… le proposte di semplificazione per lo sviluppo delle comunità energetiche, per incentivare il collegamento delle reti di consorzi, delle cooperative; 'no' per i benefici al settore della moda, al settore del tessile; niente per il piccolo commercio e nessun allargamento dei benefici per il settore turistico e termale… la nostra proposta degli incentivi per le case green, con platee definite, criteri e stanziamenti chiari". E ancora, ha proseguito De Micheli: "Non avete accolto la proposta degli incentivi per l'edilizia residenziale pubblica, che ha un disperato bisogno di ulteriori interventi di efficientamento, e non avete voluto ragionare sul ruolo dell'Acquirente unico, che potrebbe svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'acquisto del gas per tutelare il mercato dei vulnerabili, per accedere ai contratti di lungo termine e ottenere economie di scala… Nemmeno il divieto di telemarketing e di vendite abbinate – il cross-selling – è stato approvato. La nostra proposta di rendere l'Acquirente unico un pivot di un intervento reale di disaccoppiamento dei prezzi energetici non l'avete considerata".*

*Insomma, come sempre **si naviga a vista**, **privi di una rotta** e con solo **misure tampone solo temporanee**, **senza la minima visione di una riforma integrata** che possa ambire a trasformare il mercato energetico nazionale e a creare un sistema energetico in cui le risorse siano garantite in modo equo, trasparente e orientato al benessere collettivo.*

*Detto che per tutto questo, di fronte ad un provvedimento che, come ha ribadito nella sua dichiarazione di voto finale il deputato del PD-IDP **Vinicio Peluffo**, rappresenta "un'**occasione persa**, un **intervento insufficiente**, che **manca di coraggio** rispetto alle scelte per ridurre strutturalmente il costo dell'energia", il **voto del Gruppo del PD-IDP** alla Camera dei deputati è stato **contrario**, ecco le **principali misure** contenute nel decreto.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" *AC 2281 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnazione alla X Commissione Attività produttive.

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 1)

Si dispone, **per il 2025**, il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle **forniture di energia elettrica** per i **clienti domestici** con un **Isee fino a 25 mila euro**. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). Vengono stimati in 8 milioni i nuclei familiari con Isee inferiore a 25 mila euro, per un impatto complessivo della misura pari a **1,6 miliardi di euro**.

Ai fini di un impiego per queste finalità, si dispone la **restituzione alla Csea**, entro il **10 aprile 2025**, delle **risorse** dalla stessa già **trasferite al Gestore dei servizi energetici (Gse)** e finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso Gse, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione. Tale meccanismo viene quindi contestualmente modificato prevedendo che – invece dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del Gse – **entro il 10 marzo 2025** gli **importi incassati dal Gse** dalla **vendita del gas naturale** al 31 dicembre 2024 siano **versati all'entrata del bilancio dello Stato**, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Csea entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

In **sede referente** si è intervenuti sull'iter di attuazione del cosiddetto **"bonus elettrodomestici"**, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, rinviando a un decreto interministeriale l'individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica

inferiore. Si prevede, inoltre, che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie di verifica e controllo saranno svolte da Invitalia: tali costi gestionali graveranno sui 50 milioni disponibili ai sensi della citata Legge di Bilancio, entro il limite del 3,8%.

Promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili (art. 1-*bis*)

In **sede referente** è stata estesa la qualifica di **socio o membro** delle **Comunità energetiche rinnovabili (Cer)** alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica. È stato inoltre specificato che le **Pmi**, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle Comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche (art. 1-*ter*)

Sono state definite, in **sede referente**, le modalità di ottenimento degli **incentivi** previsti per gli **impianti** annessi alle **Comunità energetiche rinnovabili**, nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile. Si è stabilito, inoltre, che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica aggiorni le regole operative approvate ai sensi del suddetto decreto.

Rafforzamento della tutela dei crediti della Csea (art. 1-*quater*)

Sempre in sede referente si è stabilito che i crediti vantati dalla **Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)** verso i soggetti obbligati al versamento degli **oneri generali di sistema** e delle **ulteriori componenti tariffarie**, siano assistiti da **privilegio generale** su ogni bene mobile del debitore, ferme restando le **ulteriori forme di garanzia e di tutela** previste legge in favore della Csea, per il recupero dei propri crediti.

Fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (art. 2)

Si interviene sulla disciplina della **fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili**, prevedendo che la società **Acquirente unico S.p.A**., nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti del servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica o alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, deve intervenire per disciplinare il **servizio di vulnerabilità**, stabilendo che tale servizio, per gli **utenti vulnerabili**, **decorra** da una data non anteriore alla conclusione del servizio a **tutele graduali**, e quindi **non prima del 31 marzo 2027**.

Nel frattempo **rimane vigente** il **servizio di maggior tutela** per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel Stg o nel libero mercato e si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel Stg, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele graduali.

Vengono anche definite alcune finalità prioritarie a cui dovrà tendere il **Piano sociale per il clima**, attualmente in corso di predisposizione.

Prevista, in **sede referente**, l'**impignorabilità** degli **immobili** di proprietà dei **soggetti vulnerabili** nel caso in cui: il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5 mila euro, la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, ivi residente, e non si tratti di abitazioni di lusso o di immobili di categoria catastale A/8 e A/9 (in questi casi si è anche previsto che il condominio possa iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile). Sempre in sede referente si è prevista la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso e si è disposto che i clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore alla data di conclusione del servizio a tutele graduali siano riforniti nell'ambito del **servizio di erogazione garantito dall'impresa di distribuzione**, o, in alternativa, nell'ambito del **servizio di vulnerabilità**, se già operante.

Riduzione del costo dell'energia per le imprese (art. 3)

Rispetto alle misure di **riduzione del costo dell'energia per le imprese**, si è disposta la destinazione, per il 2025, di **600 milioni di euro** per il finanziamento del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale** (i relativi oneri sono coperti mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione).

Si è esteso l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (Fesr e Fse), al fine di includervi anche la finalità di **agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici** in bassa tensione con **potenza disponibile superiore a 16,5 kW**. Si è previsto che ARERA disponga l'**azzeramento**, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della **componente Asos** (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, **per un semestre**.

Si è infine intervenuti sul **monitoraggio** dell'**impatto dei costi dell'energia**, operato da ARERA (ferme restando, come precisato in **sede referente**, le attività di monitoraggio effettuate da Acquirente unico sulle **condizioni di fornitura di energia elettrica** concernenti il servizio a tutele graduali e sulla corretta applicazione delle condizioni di servizio da parte degli esercenti), e si è disposto che i dati relativi ai codici Ateco delle imprese siano trasferiti dal registro delle imprese al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico.

Evoluzione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica (art. 3-*bis*)

In **sede referente** si è modificata la definizione di **unità di produzione** nel **sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica**, specificando che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche diverse, esse possono non appartenere allo stesso gruppo societario.

Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico nel rispetto del *market coupling* europeo (art. 3-*ter*)

Modificata, in **sede referente**, la normativa per la **remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**. In particolare, si prevede che il Gestore dei servizi energetici (Gse) stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, la cui disciplina è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, secondo regole operative predisposte dal Gse. I contratti sono stipulati su base volontaria, con una durata di cinque anni e la loro sottoscrizione non è compatibile con altri schemi di supporto. Prima dell'avvio delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta si svolgeranno le procedure concorsuali dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese consumatrici di energia. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica verranno stabiliti i criteri per garantire la completa copertura del Gse tra diritti assegnati dal lato domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta, anche attraverso sistemi di garanzia che prevedano il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori.

Transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie (art. 3-*quater*)

In sede referente si è ampliata la destinazione delle risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese**, istituito presso Cassa depositi e prestiti, prevedendovi anche il finanziamento agevolato di **investimenti per la transizione energetica** delle **Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza** (non ancora trasformate ai sensi delle legislazioni regionali), e delle **strutture sanitarie e sociosanitarie**, senza fini di lucro, operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo (art. 3-*quinquies*)

In **sede referente** si è previsto che al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di **accumulo di energia da fonte rinnovabile**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica possa stipulare, per il 2025, una convenzione con il Gestore dei servizi energetici, avente ad oggetto i procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo. A tal fine è stata autorizzata, sempre per il 2025, la spesa di 750 mila euro.

Iter autorizzativi degli impianti di accumulo (art. 3-*sexies*)

Sempre in **sede referente** si è estesa l'applicazione dei regimi amministrativi (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) previsti per gli **impianti di accumulo elettrochimico** agli accumulatori elettrici termomeccanici.

A favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili (art. 4)

Con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, si introducono disposizioni a favore dalle **famiglie e microimprese vulnerabili** per far fronte all'emergenza dell'**aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica** derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale. In particolare, introducendo una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, si prevede che l'eventuale **maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas** sia destinato a misure di sostegno per le famiglie, e, come previsto dall'emendamento approvato in **sede referente**, per le microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti.

Misure per favorire l'installazione di rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici (art. 4-*bis*)

Introdotte, in **sede referente**, modifiche al procedimento di autorizzazione per la **realizzazione e modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. In primo luogo si prevede che, per quanto riguarda la realizzazione di **impianti off-shore** o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt, la **regione costiera** interessata venga **consultata** durante il procedimento autorizzativo. Viene ampliato il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche nel caso di interventi su **impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio puro**.

È stato introdotto, inoltre, il regime di **attività libera** per alcuni interventi su **impianti idroelettrici** con **potenza inferiore a 500 kW**, purché realizzati su condotte ed edifici esistenti, senza modificare portata, durata del prelievo, volumi, superfici o destinazioni d'uso, e senza intervenire sulle parti strutturali dell'edificio. Per quanto riguarda gli **impianti agrivoltaici**, è stato eliminato il riferimento agli stessi nella Procedura abilitativa semplificata (Pas). Infine è stata **modificata la normativa ambientale** per includere tra i progetti da sottoporre a previa **verifica di assoggettabilità regionale** quelli che prevedono il rifacimento o il potenziamento di impianti eolici esistenti, quando tali interventi comportino un aumento di potenza superiore a 30 MW e siano realizzati nel medesimo sito degli impianti originali.

Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici (art. 4-*ter*)

Previsto, in **sede referente**, che interventi su taluni tipi di **impianti a Fonti energetiche rinnovabili** che comportino un **incremento di potenza di almeno il 20 per cento** siano meglio remunerati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia (art. 4-*quater*)

Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, in **sede referente** sono stati inseriti tra i **progetti da considerarsi prioritari** dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS anche quelli **sottoposti ad autorizzazione unica** di competenza statale per la **produzione di energia da impianti a Fonti energetiche rinnovabili.**

Per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo (art. 4-*quinquies*)

In sede referente sono state incrementate di 10 milioni di euro, per il 2025, le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** per sostenere, nella **gestione dei costi dell'energia**, gli impianti natatori e le piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas (art. 5)

Si introducono disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare **la trasparenza** e la **confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas** ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

Riconoscimento della figura professionale del consulente alla vendita di servizi energetici e di telecomunicazioni (art. 5-*bis*)

In sede referente si è **riconosciuta** ufficialmente la **figura del consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione**, stabilendo il suo ruolo professionale, i requisiti di competenza, le modalità di attestazione delle sue capacità e la possibilità di certificazione anche da parte di enti esteri equivalenti.

Per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore (art. 6, co. 1-2)

Si specifica che le misure cautelari adottate da **ARERA** al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati possono essere applicate anche avvalendosi dei **poteri di controllo e sanzionatori** attribuiti alla stessa Autorità dalla legislazione vigente. Si prevede l'**oscuramento dei siti internet** utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di **soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione** (*secondary ticketing*), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro e sempreché la

sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

Fringe benefits veicoli aziendali in uso promiscuo (art. 6, co. 2-*bis* e 2-*ter*)

In sede referente si è intervenuti sull'applicazione dei criteri di tassazione dei cosiddetti **fringe benefits** connessi agli **autoveicoli, motocicli e ciclomotori** concessi in **uso promiscuo** ai dipendenti, garantendo l'applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025.